

Allianz Invest4Life

Prodotto d'investimento assicurativo

Contratto *Unit linked* (Ramo III)

Set informativo

Edizione marzo 2026

Tariffa 48VA09

Il presente Set informativo che, oltre al Documento contenente le informazioni specifiche dell'opzione di investimento che si intende selezionare, è composto da:

- a) Documento contenente le informazioni chiave (KID);
- b) DIP aggiuntivo IBIP;
- c) condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
- d) proposta;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Allianz Invest4Life emesso da Allianz Global Life dac appartenente al Gruppo Allianz SE
Per ulteriori informazioni: www.allianzgloballife.com/it
Numero Verde: **800-183.381**

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa è responsabile della vigilanza di Allianz Global Life dac in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 31/12/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO Prodotto d'investimento assicurativo di tipo unit linked.

TERMINE Il prodotto non ha scadenza e ha una durata pari all'intervallo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto ed il verificarsi di uno dei seguenti eventi: Recesso dal Contratto, decesso dell'Assicurato, Riscatto Totale. Allianz Global Life dac non può terminare unilateralmente il contratto.

OBIETTIVI Allianz Invest4Life è un prodotto assicurativo di tipo unit-linked, con un premio minimo di EUR 25.000, che offre una rendita vitalizia e l'opportunità di partecipare ai rendimenti del comparto delle Sicav collegate al prodotto dal cui valore dipendono le prestazioni previste dal contratto (rimborso dell'investimento e copertura assicurativa). Il prodotto prevede la possibilità di scegliere tra le proposte di investimento offerte dai comparti della Sicav Allianz Strategy 50 o Allianz Strategy 15 le cui caratteristiche sono riportate nei rispettivi "Documenti informazioni Specifiche". Il rendimento dell'investimento dipenderà dall'opzione prescelta e dai costi applicati e dalla aspettativa di vita. Più a lungo vivrete maggiore sarà il rendimento.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO Il prodotto è destinato a coloro che:

- desiderano percepire una rendita vitalizia garantita,
- desiderano provvedere ai bisogni dei beneficiari designati dal contratto
- desiderano usufruire dei vantaggi fiscali legati all'investimento in un prodotto assicurativo unit-linked, rispetto a un investimento diretto
- hanno una certa conoscenza del funzionamento dei prodotti d'investimento assicurativi
- hanno un orizzonte d'investimento di lungo periodo
- sono consapevoli di poter perdere, parzialmente o interamente, il proprio investimento.


La tipologia di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto dipenderà dall'opzione d'investimento sottostante selezionata. Informazioni specifiche in merito alle singole opzioni d'investimento sottostanti sono reperibili sul sito internet www.allianzgloballife.com/it.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE E COSTI Il prodotto prevede l'erogazione di una rendita vitalizia garantita il cui costo è interamente rappresentato nella sezione "Quali sono i costi?"

L'onere addizionale trattenuto per fornire la garanzia assicurativa è compreso tra l'1,20% e l'1,45% annuo del valore corrente del comparto della Sicav prescelto nell'ambito dell'opzione d'investimento selezionata. Gli oneri indicati contribuiscono ad una pari diminuzione del rendimento delle rispettive opzioni di investimento prescelte. Si rimanda alla sezione dei costi per maggiori informazioni in merito alla diminuzione del rendimento.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Il prodotto offre una gamma di opzioni di investimento il cui indicatore sintetico di rischio varia dal livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa, al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate dal livello basso al livello medio-basso e che è molto improbabile (livello basso) oppure è improbabile (livello medio-basso) che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. L'indicatore sintetico di rischio dell'investimento varia in base all'opzione di investimento selezionata.

L'opzione d'investimento scelta determinerà gli oneri a vostro carico e la proporzione di attivi rischiosi nei quali saranno investiti i vostri capitali. Questo, a sua volta, avrà un impatto sulle performance del vostro prodotto.

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione d'investimento sono disponibili sul sito internet www.allianzgloballife.com/it o presso l'intermediario.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione della performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

SCENARI DI PERFORMANCE Troverete un'illustrazione degli scenari di performance relativi a ciascuna opzione d'investimento nei documenti contenenti le informazioni specifiche.

COSA ACCADE SE ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

In caso di insolvenza della Società gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dal presente contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. E' comunque possibile che in conseguenza dell'insolvenza della Società possiate perdere il valore dell'investimento. Non c'è alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.

QUALI SONO I COSTI?

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 EUR di investimento.

I costi varieranno in funzione dell'opzione d'investimento scelta.

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione d'investimento sono disponibili sul sito internet www.allianzgloballife.com/it o presso l'intermediario.

INVESTIMENTO 10.000 EUR	IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO	IN CASO DI USCITA DOPO 13 ANNI	IN CASO DI USCITA DOPO 26 ANNI
Costi totali	da 583 EUR a 630 EUR	da 3.291 EUR a 3.787 EUR	da 4.837 EUR a 8.098 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	da 6,0 % a 6,6 %	da 3,2 % a 3,7 % ogni anno	da 3,0 % a 3,6 % ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,5% o 5,0% prima dei costi e al -2,5% o 1,4% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 26 ANNI
Costi di ingresso	3,00 % del premio pagato. Questi costi sono già inclusi nel premio pagato. Sono compresi i costi di distribuzione del 3,0 % del premio pagato. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,1 %
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0,00 %
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	da 2,9 % a 3,4 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. E' incluso anche il costo annuo della garanzia opzionale.	da 2,9 % a 3,4 %
Costi di transazione	0,0 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	0,0 %
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0,0 %

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO: 26 ANNI

Il prodotto non ha un periodo minimo di investimento ma è stato concepito per un investimento di lungo periodo e per gli investitori pronti a detenere l'assicurazione per tutta la vita, vista la presenza di una garanzia di rendita vitalizia. Il periodo di detenzione appropriato per i singoli investimenti dipenderà da diversi fattori, quali le necessità di diversificazione generale del cliente e le circostanze individuali.

Nel corso dei primi 30 giorni del contratto, potete scegliere di ottenere il rimborso del valore corrente del vostro fondo e di tutti gli oneri addebitati in quel periodo. Trascorsi sei mesi (per il riscatto totale) o un anno (per il riscatto parziale), potrete scegliere di ottenere un valore di riscatto totale o parziale pari al valore corrente del vostro fondo, o a una porzione dello stesso, senza che vengano applicate penali per il riscatto totale o parziale.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Per questioni inerenti al Contratto gli eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto ad: Allianz Global Life dac, Sede Secondaria in Italia, Pronto Allianz - Servizio Clienti, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, oppure compilare il Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito www.allianzgloballife.com/it. Per i reclami relativi agli Intermediari elencati nella Sezione B o D del Registro degli Intermediari (Brokers o Banche) e ai loro dipendenti e consociati coinvolti nel ciclo di attività della Società, potete contattare direttamente l'Intermediario. Qualora non foste soddisfatti dell'esito del reclamo o non riceveste alcuna risposta entro la scadenza massima fissata dall'Autorità di Vigilanza, potete presentare una richiesta all'autorità di supervisione. Per questioni relative al contratto, contattare IVASS - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma. Per questioni relative alla trasparenza dell'informativa, CONSOB - Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma o Via Broletto 7 - 20121 Milano. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ivass.it.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Come previsto dalla normativa, prima della sottoscrizione, viene fornito il Set informativo. Le informazioni specifiche su ciascuna opzione d'investimento sono disponibili sul sito internet www.allianzgloballife.com/it o presso l'intermediario.

**Assicurazione sulla vita a vita intera di tipo unit linked
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)**



**Prodotto : Allianz invest4Life – Tar. 48VA09
Contratto unit linked (Ramo III)**

Data di aggiornamento: 10/02/2026 Il presente DIP aggiuntivo IBIP è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società:

Allianz Global Life designated activity company (dac) appartenente al 100% al gruppo assicurativo ALLIANZ SE, Maple House – Temple Road – Blackrock – Dublin – Ireland, tel.: +353 1 242 2300, sito internet: <https://www.allianzgloballife.com/it>, e-mail: info-agl@allianz.com, PEC: agl@pec.allianz.it; sede secondaria: Largo Irneri 1, I 34123 Trieste TS – Italia, iscritta all'albo imprese di assicurazione n. I.00078, operante in Italia in regime di stabilimento nel ramo vita, Autorità di Vigilanza competente: Bank of Ireland.

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato il patrimonio netto è pari a 167,8 milioni euro e il risultato economico del periodo è pari a 18,3 milioni euro.

Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari al 224%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.allianzgloballife.com/it/

Al contratto si applica la legge italiana salvo quanto previsto in materia di investimenti dalla normativa irlandese.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

In aggiunta alle informazioni fornite nel KID, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative in caso di decesso dell'assicurato:

In caso di decesso dell'Assicurato, ai Beneficiari sarà liquidato un capitale pari al controvalore delle azioni sottostanti il contratto, ovvero pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse.

Qualora il decesso avvenga durante l'erogazione della Rendita, ma dopo l'esaurimento delle azioni sottostanti il contratto, ai Beneficiari non sarà liquidata alcuna prestazione.

Switch

Nel caso in cui il Contraente, al momento della sottoscrizione della proposta, abbia scelto il Comparto "Allianz Strategy 50 - IT", può successivamente chiedere all'Impresa il disinvestimento delle azioni del Comparto "Allianz Strategy 50 - IT" e il contestuale investimento in azioni del Comparto "Allianz Strategy 15 - IT" (c.d. switch).

L'operazione di switch è gratuita.

Non è consentito effettuare operazioni di switch:

-dal Comparto "Allianz Strategy 15 - IT" al Comparto "Allianz Strategy 50 - IT";

-in modo parziale;

-una volta esaurite le azioni del Comparto "Allianz Strategy 50 - IT" sottostanti il contratto.

La data di riferimento per il trasferimento di azioni tra i due Comparti della SICAV è l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di switch. L'Impresa invierà al Contraente comunicazione scritta in ordine ai nuovi valori contrattuali entro dieci giorni dalla data di riferimento.

Gli OICR Allianz Strategy 15 - IT e Allianz Strategy 50 - IT sono comparti di Allianz Global Investors Fund, il cui Prospetto è pubblicato sul sito internet <https://lu.allianzgi.com/>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurabili i soggetti, che alla decorrenza, abbiano un'età computabile inferiore a **45** anni e superiore a **75** anni.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo pari a 25.000,00 euro. Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi. Il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Impresa.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei KID.



Quali sono i costi?

In aggiunta alle informazioni contenute nel KID:

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 55%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it, secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it o alla competente autorità irlandese: Financial and Pensions Ombudsman (FSPO), Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, tel: +353 1 567 7000, email: info@fspoe.ie compilando il modulo online sotto www.fspo.ie/complaint-form.aspx.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo (OBBLIGATORIO)

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<http://www.arbitroassicurativo.org>), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo può essere utilizzato in alternativa alla mediazione.

Mediazione (OBBLIGATORIA)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La procedura di mediazione può essere utilizzata in alternativa al ricorso all'Arbitro Assicurativo.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per le controversie indicate nel Decreto 6/11/2024, n. 215 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile adire l'**arbitro assicurativo** istituito presso l'IVASS e con le modalità indicate su www.arbitroassicurativo.org. Nel caso di **lite transfrontaliera** è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al FSPO (Financial Services and Pensions Ombudsman) richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Imposta sui premi</u> I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.</p> <p><u>Detrazione fiscale dei premi</u> Per i premi pagati per il presente prodotto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.</p> <p><u>Imposta di bollo</u> Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p><u>Tassazione delle somme percepite</u></p> <p>Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all'imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, i rendimenti liquidati sono soggetti ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26%. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva è necessario fare le seguenti distinzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogazione di una prestazione in forma di capitale: le somme liquidate per riscatto totale sono soggette all'imposta sostitutiva sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali); - erogazione della Prestazione annua vitalizia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ se corrisposta tramite riscatti parziali programmati, le somme erogate costituiscono redditi di capitale, da assoggettare all'imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito dal Contraente e quello del premio pagato, diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire l'erogazione delle rendite e ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza (per valore economico della polizza si intende ciò che sarebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale programmato); ▪ se corrisposta tramite rendita vitalizia avente funzione previdenziale, le somme erogate sono soggette all' imposta sostitutiva, sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione, (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la riserva tecnica necessaria a garantire l'erogazione delle rendite, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno). <p>L'Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.</p>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link:</p> <p>https://www.allianzgloballife.com/content/dam/onemarketing/azgl/allianzgloballife/doc/AGL_Informativa_Oblio_oncologico_2026.02.pdf</p>
Certificazione della sussistenza	<p>Il Contraente/Assicurato che precedentemente alla stipula o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso,</p>

dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



Allianz Invest4Life

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)

Data ultimo aggiornamento: 30/12/2022

Informativa sulla sostenibilità

Data ultimo aggiornamento: 30/12/2022

SINTESI DEL PRODOTTO

Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un'importanza crescente nell'ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.

In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l'intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, tra gli altri, all'adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) e al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento Tassonomia).

Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l'altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti.

Con la presente informativa Allianz Global Life dac intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo.

L'informativa si applica al prodotto di investimento assicurativo di tipo unit linked denominato "Allianz Invest4Life" che non promuove caratteristiche di sostenibilità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Nell'ambito di Allianz Global Life dac il "rischio di sostenibilità" è inteso come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di *governance* (in seguito "ESG") che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sul valore degli attivi, sulla redditività o sulla reputazione del Gruppo Allianz o di una delle società appartenenti al Gruppo stesso. In via esemplificativa, possono ricomprendersi tra i rischi ESG i rischi legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, alla violazione dei diritti dei lavoratori ed alla corruzione.

La modalità con la quale vengono integrati i rischi ESG nei Fondi Interni Assicurativi ("FIA") o nei Fondi Esterni è guidata dalla politica di investimento del prodotto così come rappresentata nei regolamenti di ciascun fondo.

La gestione dei Fondi è delegata ad *asset manager*, sia appartenenti al Gruppo sia esterni, sulla base di uno specifico mandato che vincola il gestore al rispetto del regolamento di ciascun fondo. Allianz Global Life dac seleziona esclusivamente *asset manager* che sono firmatari dei Principi per l'Investimento Responsabile (di seguito "PRI") emanati dalla Nazioni Unite o, in alternativa, hanno adottato una propria politica ESG. I PRI impegnano i sottoscrittori a considerare i rischi ESG nell'analisi degli investimenti e a rifletterli nei processi decisionali di investimento.

Allianz Global Life dac considera gli impatti negativi sui fattori di sostenibilità durante tutto il processo di investimento. Per poter valutare i principali impatti negativi si avvale dell'esperienza delle agenzie di rating ESG e dei fornitori di dati per gli investimenti in aziende o paesi. Per gli investimenti in progetti infrastrutturali, energie rinnovabili o immobili, ad esempio, insieme ai gestori degli investimenti vengono condotte revisioni caso per caso, incluso lo screening delle aree di business sensibili ai criteri ESG di Allianz per garantire che i rigorosi criteri

Informativa sulla sostenibilità

Data ultimo aggiornamento: 30/12/2022

di screening della Compagnia per evitare impatti negativi siano presi in considerazione. Le esclusioni di Allianz sulle armi controverse sono obbligatorie per tutti gli investimenti del Gruppo Allianz.

Per gli investimenti sostenibili la Compagnia ha implementato requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti per evitare impatti negativi sugli indicatori di sostenibilità:

- Le aziende che sono esposte a rischi elevati nei settori della biodiversità, dell'acqua e dei rifiuti e non affrontano adeguatamente questi rischi non possono essere etichettate come sostenibili.
- Le aziende che sono note per violare sistematicamente i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite non possono essere etichettate come sostenibili. I 10 principi si basano su norme e standard internazionali in materia di: diritti umani, norme sul lavoro, ambiente e prevenzione della corruzione.
- La Compagnia verifica le gravi violazioni dei diritti umani da parte degli emittenti di obbligazioni sovrane ed etichetta come sostenibili solo quei titoli sovrani che presentano una bassa esposizione al rischio per i diritti umani (ad es. punteggio Allianz Human Rights Risk che incorpora numerosi criteri in linea con la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite).

Per maggiori dettagli rispetto a quanto sopra esposto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del sito web a questo link https://www.allianzgloballife.com/it_IT.html nella sezione "Informativa sulla sostenibilità".

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Gli investimenti sottostanti il prodotto d'investimento assicurativo, non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 29/11/2024

INDICE

Pagina

PAGINA DI PRESENTAZIONE	2
<i>Che cosa è assicurato? Qual' è la prestazione assicurata?</i>	
Art. 1 Prestazioni assicurative	3
Art. 2 Prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato.....	3
<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?</i>	
Art. 3 Denuncia di sinistro.....	3
Art. 4 Pagamenti dell'Impresa.....	4
Art. 5 Prescrizione	4
Art. 6 Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato	5
<i>Quando e come devo pagare?</i>	
Art. 7 Premi	5
Art. 8 Modalità di pagamento della rendita.....	5
Art. 9 Importo minimo iniziale della rendita	6
Art. 10 Incremento annuo della rendita.....	6
Art. 11 Comparti della SICAV sottostanti al contratto.....	6
Art. 12 Sostituzione dei Comparti della SICAV da parte dell'Impresa	7
Art. 13 Operazioni di trasferimento tra Comparti (c.d. switch)	7
Art. 14 Giorno di valorizzazione delle Azioni dei Comparti della SICAV	7
Art. 15 Data di riferimento.....	7
Art. 16 Prelievo di azioni dei Comparti della SICAV in corso di contratto.....	7
<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	
Art. 17 Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell'assicurazione.....	8
Art. 18 Durata del contratto ed età dell'Assicurato	8
<i>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</i>	
Art. 19 Revoca della Proposta.....	8
Art. 20 Diritto di recesso	9
<i>Sono previsti riscatti e riduzioni?</i>	
Art. 21 Riscatto totale o parziale.....	9
<i>Altre informazioni</i>	
Art. 22 Beneficiari	10
Art. 23 Non pignorabilità e non sequestrabilità	10
Art.24 Cessione, pegno e vincolo.....	10
Art.25 Prestito.....	10
Art. 26 Tasse e imposte.....	10
Art.27 Foro competente	10
Art.28 Legge applicabile al contratto	10
GLOSSARIO	11

Condizioni di assicurazione

PAGINA DI PRESENTAZIONE

Gentile Contraente,

in questa pagina troverai una breve illustrazione del prodotto.

Allianz Invest4Life è un contratto di assicurazione sulla vita con componente unit linked che, a fronte del versamento di un premio unico, garantisce al Contraente, in caso di vita dell'Assicurato, mediante riscatti periodici e una successiva rendita vitalizia, l'erogazione di una prestazione annua vitalizia di importo minimo determinato all'atto della sottoscrizione del Modulo di proposta. La prestazione può essere immediata o differita.

L'importo della prestazione annua vitalizia può aumentare ogni anno in base all'andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto, ma l'importo raggiunto non può in alcun caso diminuire (Consolidamento annuale).

Il decesso dell'Assicurato comporta l'interruzione dell'erogazione della prestazione annua vitalizia e la liquidazione della prestazione in caso di decesso a favore dei Beneficiari designati, salvo i casi in cui il controvalore delle azioni sottostanti sia pari a zero.

All'atto della sottoscrizione del Modulo di proposta potrai scegliere il Comparto della SICAV nel quale deve essere investito il premio versato, tra i due messi a disposizione dall'Impresa, in particolare:

- Allianz Strategy 15 (min 0%, max 35% azionario);
- Allianz Strategy 50 (min 0%, max 100% azionario).

Il contratto è a vita intera, la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato, alla data della sottoscrizione del Modulo di proposta l'Assicurato non può avere un'età inferiore a 45 anni e superiore a 75 anni.

È previsto il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 25.000,00 euro. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi, ed il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Impresa.

Alla fine delle Condizioni di assicurazione troverai le definizioni dei termini tecnici più importanti utilizzati nel testo ed ivi indicati in maiuscolo.

Condizioni di assicurazione

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON COMPONENTE UNIT LINKED CHE OFFRE, MEDIANTE RISCATTI PERIODICI E UNA SUCCESSIVA RENDITA VITALIZIA, UN IMPORTO ANNUO MINIMO GARANTITO IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO, CON CONTROASSICURAZIONE (VARIABLE ANNUITY).

Che cos'è assicurato? Qual è la prestazione assicurata?

Art. 1. Prestazioni assicurative

Allianz Invest4Life è un contratto di assicurazione sulla vita con componente unit linked che, a fronte del versamento di un Premio unico, garantisce al Contraente, in caso di vita dell'Assicurato, mediante riscatti periodici e una successiva rendita vitalizia, l'erogazione di una Prestazione annua vitalizia di importo minimo determinato all'atto della sottoscrizione del Modulo di proposta, secondo quanto indicato all'articolo 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Tale prestazione può essere immediata o differita.

Il decesso dell'Assicurato comporta l'interruzione dell'erogazione della prestazione annua vitalizia e la liquidazione della prestazione di cui all'articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione a favore dei Beneficiari designati per il caso di decesso, salvo il caso in cui il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto sia pari a zero (per effetto dei rischi finanziari dell'investimento o dell'esaurimento delle azioni sottostanti il contratto a seguito dei prelievi effettuati a norma dell'articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione).

L'importo della prestazione annua vitalizia può aumentare ogni anno, secondo le modalità indicate all'articolo 10 delle presenti Condizioni di assicurazione, in base all'andamento delle azioni del Comparto della SICAV "Allianz European Pension Investments" (di seguito "SICAV") scelto dal Contraente, ma l'importo raggiunto non può in alcun caso diminuire (Consolidamento annuale).

L'importo della prestazione annua vitalizia è garantito per l'intera vita dell'Assicurato indipendentemente dall'andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.

La prestazione annua vitalizia viene inizialmente erogata attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino ad esaurimento del Capitale investito. Se e nel momento in cui il Capitale investito risulterà esaurito, per effetto dei prelievi di azioni di cui all'articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, la prestazione annua vitalizia continuerà ad essere erogata, in caso di vita dell'Assicurato, attraverso la corresponsione di una rendita vitalizia, per un ammontare della rendita vitalizia costante e pari all'ultimo importo raggiunto dalla prestazione annua vitalizia stessa.

Laddove non diversamente specificato, per semplicità, si farà riferimento nelle presenti Condizioni di assicurazione con il termine "Rendita" alla prestazione annua vitalizia, sia che il pagamento della prestazione annua vitalizia sia finanziato attraverso i riscatti periodici sia attraverso la rendita vitalizia.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto come previsto all'articolo 21 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 2 – Prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, ai Beneficiari sarà liquidato un capitale pari al Controvalore delle azioni sottostanti il contratto, ovvero pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse.

In caso di decesso dell'Assicurato la Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel corso della vita del contratto e descritti all'articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, vi è la possibilità che i Beneficiari ottengano, al momento della liquidazione della prestazione, un ammontare significativamente inferiore al Capitale investito al momento della sottoscrizione.

Qualora il decesso avvenga durante l'erogazione della rendita, ma dopo l'esaurimento delle azioni sottostanti il contratto, ai Beneficiari non sarà liquidata alcuna prestazione.

La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni è l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di liquidazione della prestazione a seguito del decesso dell'Assicurato (corredata della documentazione di cui al successivo articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Art. 3 – Denuncia di sinistro

Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto **dovranno far preventivamente pervenire all'Impresa tutti i documenti necessari** - redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tali documenti devono essere fatti pervenire ad Allianz Global Life dac tramite gli intermediari dell'Impresa (**preferibilmente tramite l'intermediario che ha in gestione il contratto**), oppure mediante lettera raccomandata inviata ad Allianz Global Life dac - Sede secondaria in Italia - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agl@pec.allianz.it. Nel caso i documenti siano inviati a mezzo posta o PEC ad altra

Condizioni di assicurazione

società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell'impresa si intende il ricevimento dei documenti da parte di Allianz Global Life dac.

La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all'Impresa in originale, sottoscritta dai Beneficiari o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla **documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza** in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale. Deve contenere gli estremi per l'accredito dell'importo dovuto dall'Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell'Impresa.

I documenti necessari, oltre alla richiesta di liquidazione, a verificare l'obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto sono i seguenti:

a) per il pagamento della prestazione annua vitalizia (rendita):

- all'atto della conclusione del contratto, devono essere forniti dal Contraente all'Impresa gli estremi per l'accredito della rendita a mezzo bonifico bancario, che viene effettuato automaticamente entro il termine massimo di 30 giorni da ogni ricorrenza annua o mensile della rendita.

Il Contraente può modificare gli estremi di accredito della rendita mediante comunicazione scritta all'Impresa o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della rendita sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dalla ricorrenza annua o mensile della rendita successiva alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest'ultima pervenga all'Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 60 giorni;

b) in caso di decesso dell'Assicurato:

- copia del certificato di morte dell'Assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentele e capacità d'agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato, ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d'agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l'Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell'atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.

Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato) sia minore di età o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

L'Impresa, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.) in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell'assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, etc.).

Resta inteso che l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

Art. 4 Pagamenti dell'Impresa

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso il soggetto incaricato della distribuzione, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. L'Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al Contraente (in caso di rendita e riscatto) o ai Beneficiari (in caso di decesso dell'Assicurato), salvo il caso di pagamenti effettuato ai legali rappresentanti di minori o incapaci.

Art.5 – Prescrizione

Il Codice civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Condizioni di assicurazione

Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato debbono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui agli articoli

In particolare, il Contraente deve fornire ad Allianz Global Life dac tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.

Quando e come devo pagare?

Art. 7 – Premio

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 25.000,00 euro.

Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.

Il versamento del premio deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Impresa, indicato nel Modulo di proposta.

Nella causale dell'ordine di bonifico deve essere indicato il numero della proposta sottoscritta dal Contraente.

L'Impresa non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di un mezzo di pagamento diverso da quello previsto.

All'atto della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente sceglie il Comparto della SICAV nel quale deve essere investito il premio versato, tra quelli messi a disposizione dall'Impresa ed indicati all'articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione. Non è consentito ripartire l'investimento tra più Comparti della SICAV.

Il premio versato, al netto dei costi di caricamento prelevati al momento della sottoscrizione e riportati nel Modulo di proposta, viene investito in azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente e costituisce il Capitale investito.

Il numero di azioni sottostanti il contratto è determinato dividendo il Capitale investito per il valore unitario delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente rilevato alla data di riferimento. Tale data è l'ottavo giorno successivo alla data di decorrenza del contratto indicata all'articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Contraente riceve dall'Impresa una comunicazione scritta dell'avvenuto investimento del premio versato e dei conseguenti valori contrattuali; tale comunicazione è inviata entro dieci giorni lavorativi dalla data di riferimento.

Art 8 – Modalità di pagamento della rendita

L'erogazione della rendita può essere immediata (se l'Assicurato ha un'età pari o superiore a 50 anni) o differita, fino ad un massimo di 10 anni (maggiorato degli anni mancanti al raggiungimento del 50° anno di età se l'Assicurato ha un'età inferiore a 50 anni). Essa viene pagata al Contraente in rate posticipate, con periodicità mensile o annuale.

La prima rata della rendita immediata è corrisposta alla prima ricorrenza annua o mensile del contratto.

Per ricorrenza annua del contratto si intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di decorrenza delle coperture assicurative.

Per ricorrenza mensile del contratto si intende il giorno di ogni mese corrispondente alla data di decorrenza delle stesse coperture.

La prima rata della rendita differita è corrisposta alla prima ricorrenza annua o mensile successiva al termine del periodo di differimento.

La rata annuale della rendita è pagata alla ricorrenza annua del contratto. La rata mensile della rendita è pagata alla ricorrenza mensile del contratto e si ottiene dividendo la rendita per dodici.

All'atto della sottoscrizione del Modulo di proposta il Contraente sceglie:

- il pagamento immediato (se l'Assicurato ha un'età pari o superiore a 50 anni) o differito della rendita, indicando la durata dell'eventuale differimento;
- la periodicità mensile o annuale dell'erogazione della rendita.

Il Contraente può modificare la periodicità del pagamento della rendita. Tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della durata contrattuale e la relativa richiesta deve pervenire all'Impresa almeno trenta giorni prima della ricorrenza annua del contratto.

Come descritto all'articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, il pagamento della rendita è finanziato attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino all'esaurimento del Capitale investito. Se e nel momento in cui il Capitale investito risulterà esaurito, la rendita continuerà ad essere erogata, in caso di vita dell'Assicurato, per un ammontare costante pari all'ultimo importo raggiunto dalla rendita stessa, attraverso l'entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all'articolo 1 presenti Condizioni di assicurazione.

Condizioni di assicurazione

Art. 9 – Importo minimo iniziale della rendita

L'importo annuo minimo iniziale della rendita riportato nel Modulo di proposta e confermato dall'Impresa nel Certificato di polizza, da corrispondersi in rate annuali o mensili, si determina moltiplicando il premio versato dal Contraente per il Coefficiente di conversione riportato nel Modulo di proposta e confermato dall'Impresa nel Certificato di polizza. Tale Coefficiente dipende dall'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione dello stesso Modulo di proposta e dal periodo di differimento scelto dal Contraente.

Tale importo è garantito dall'Impresa per l'intera vita dell'Assicurato, indipendentemente dall'andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.

Art. 10 – Incremento annuo della rendita

Ad ogni ricorrenza annua del contratto viene effettuata una comparazione tra il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto ed il Valore residuo del contratto per determinare l'eventuale incremento annuo della rendita.

La data di riferimento per la comparazione coincide con il ventesimo giorno precedente la data di ricorrenza annua del contratto.

Il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse, entrambi rilevati alla data di riferimento.

Il Valore residuo del contratto è un valore di riferimento utilizzato per determinare l'eventuale incremento annuo della rendita. Il Valore residuo del contratto è calcolato secondo le seguenti modalità:

- alla prima ricorrenza annua del contratto il Valore residuo sarà pari al premio versato al netto delle rate di rendita erogate e degli eventuali riscatti parziali esercitati dal Contraente fino alla data di riferimento;
- ad ogni ricorrenza annua successiva il Valore residuo sarà pari al Valore residuo del contratto rilevato alla ricorrenza annua precedente, al netto delle rate di rendita erogate e degli eventuali riscatti parziali esercitati dal Contraente a partire dalla ricorrenza annua precedente fino alla data di riferimento.

Ad ogni ricorrenza annua del contratto vengono comparati:

- il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto e
- il Valore residuo del contratto.

Se la differenza tra il primo valore ed il secondo è positiva:

- la rendita si incrementa di un importo pari al Coefficiente di conversione di cui all'articolo delle Condizioni di assicurazione moltiplicato per la differenza tra il primo valore ed il secondo;
- il Valore residuo del contratto si incrementa e diventa pari al Controvalore delle azioni sottostanti il contratto.

Se la differenza tra il primo valore ed il secondo è negativa o è pari a zero:

- la rendita non si incrementa;
- il Valore residuo del contratto non si incrementa.

Qualora l'erogazione della rendita abbia comportato il prelievo di tutte le azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto, non si effettuerà più la comparazione di cui sopra e la rendita continuerà ad essere erogata finché l'Assicurato sarà in vita, per un valore costante e pari all'ultimo importo raggiunto dalla rendita stessa, attraverso l'entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all'articolo 1 delle Condizioni di assicurazione.

L'incremento della rata annuale della rendita è erogato:

- a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l'incremento, se l'erogazione della rendita è già iniziata;
- a partire dalla prima ricorrenza annua successiva al termine del periodo di differimento, se l'erogazione della rendita non è iniziata.

L'incremento della rata mensile della rendita, che si ottiene dividendo l'incremento annuo della rendita per dodici, è erogato:

- a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l'incremento, se l'erogazione della rendita è già iniziata;
- a partire dalla prima ricorrenza mensile successiva al termine del periodo di differimento, se l'erogazione della non è iniziata.

Art. 11 – Comparti della SICAV sottostanti il contratto

I Comparti della SICAV disponibili per l'investimento sono:

- Allianz Strategy 15 - IT;
- Allianz Strategy 50 - IT.

Il Contraente che ha scelto il Comparto "Allianz Strategy 50 - IT" ha la facoltà di chiedere la variazione dell'investimento, effettuando un'operazione di trasferimento tra Comparti (c.d. switch), come descritto all'articolo 13 delle Condizioni di assicurazione.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi interni/OICR disponibili per l'investimento.

Il Contraente può chiedere all'Impresa di ricevere anche una copia dello Statuto della SICAV.

Art. 12 – Sostituzione dei Comparti della SICAV da parte dell'Impresa

L'Impresa si riserva il diritto di sostituire uno dei Comparti della SICAV sottostanti il contratto, qualora si verificino delle modifiche rilevanti nella gestione del Comparto della SICAV non dipendenti dalla volontà dell'Impresa.

In particolare, per modifiche rilevanti si intendono:

- la chiusura del Comparto della SICAV da parte dell'impresa di investimento incaricata della gestione;
- la perdita della licenza di gestione del Comparto della SICAV da parte dell'impresa di investimento incaricata;
- la sospensione della licenza di gestione del Comparto della SICAV da parte dell'impresa di investimento incaricata;
- la violazione considerevole del mandato gestionale da parte dell'impresa di investimento incaricata;
- l'inferiorità considerevole della performance del Comparto della SICAV rispetto a quella media di mercato;
- la fusione del Comparto della SICAV da parte dell'impresa di investimento incaricata;
- il cambiamento considerevole della strategia di investimento o della politica di investimento del Comparto della SICAV da parte dell'impresa di investimento incaricata;
- il superamento del limite del 30% di volatilità continuativa degli ultimi 12 mesi del Comparto della SICAV;
- la sostituzione del manager del Comparto della SICAV.

In caso di sostituzione di uno dei Comparti della SICAV sottostanti il contratto, le caratteristiche del nuovo fondo (interno o OICR) – in tema di strategia d'investimento, politica di investimento e tipologia di attività ammesse all'investimento – dovranno corrispondere a quelle del Comparto della SICAV sostituito. Se non fosse disponibile un fondo con le medesime caratteristiche, l'Impresa si riserva il diritto di selezionare un fondo in grado di assicurare nel lungo termine la corrispondenza della rendita vitalizia ed avente le caratteristiche più simili possibili, secondo un giudizio equo dell'Impresa, a quelle del Comparto della SICAV sostituito.

L'Impresa informerà tempestivamente il Contraente della sostituzione e dei nuovi valori contrattuali.

Art. 13 – Operazioni di trasferimento tra Comparti (c.d. switch)

Nel caso in cui il Contraente, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, abbia scelto il Comparto "Allianz Strategy 50 - IT", può successivamente chiedere all'Impresa il disinvestimento delle azioni del Comparto "Allianz Strategy 50 - IT" e il contestuale investimento in azioni del Comparto "Allianz Strategy 15 - IT" (c.d. *switch*).

L'operazione di switch è gratuita.

Non è consentito effettuare operazioni di *switch*:

- dal Comparto "Allianz Strategy 15 - IT" al Comparto "Allianz Strategy 50 - IT";
- in modo parziale;
- una volta esaurite le azioni del Comparto "Allianz Strategy 50 - IT" sottostanti il contratto.

La data di riferimento per il trasferimento di azioni tra i due Comparti della SICAV è l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di switch.

L'Impresa invierà al Contraente comunicazione scritta in ordine ai nuovi valori contrattuali entro dieci giorni dalla data di riferimento.

Art. 14 – Giorno di valorizzazione delle azioni dei Comparti della SICAV

Il valore unitario delle azioni dei Comparti della SICAV sottostanti il contratto ("Allianz Strategy 15 - IT" e "Allianz Strategy 50 - IT") viene determinato giornalmente, in base ai criteri indicati dallo Statuto della SICAV, ed è pubblicato giornalmente sul sito internet www.allianzgloballife.com/it.

Art. 15 – Data di riferimento

La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle azioni sottostanti il contratto utilizzato ai fini del calcolo dei valori contrattuali.

Se la data di riferimento cade in un giorno in cui lo Statuto della SICAV non prevede il calcolo del valore unitario delle azioni, si utilizza il primo giorno di valorizzazione utile successivo.

Art. 16 – Prelievo di azioni dei Comparti della SICAV in corso di contratto

Nel corso della durata contrattuale sono prelevate azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto per le seguenti finalità:

- erogare la rendita fintantoché ci siano azioni sottostanti il contratto attraverso un piano di riscatti parziali programmati; per tale finalità, il numero di azioni da prelevare dal contratto si determina dividendo l'importo della rendita, determinata secondo le modalità descritte negli articoli 9 e 10 delle presenti Condizioni contrattuali, per il valore unitario delle azioni, rilevato alla data di riferimento coincidente con l'ottavo giorno precedente la ricorrenza annua o mensile della rendita;

Condizioni di assicurazione

- erogare eventuali riscatti parziali esercitati dal Contraente, secondo la modalità descritta nell'articolo 7 delle presenti Condizioni di assicurazione. Il riscatto parziale determina la riduzione della rendita in misura proporzionale all'importo riscattato;
- alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire l'erogazione della rendita una volta esaurite le azioni sottostanti il contratto (garanzia dell'investimento finanziario), attraverso l'entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione.;
- amministrare i contratti.

Il costo della garanzia dell'investimento finanziario è pari - su base annua -:

- allo 1,20% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per il Comparto "Allianz Strategy 15 - IT";
- all'1,45% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per il Comparto "Allianz Strategy 50 - IT".

Il costo di amministrazione è pari – su base annua – allo 0,45% del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto per entrambi i Comparti della SICAV.

I costi su base mensile, pari alle percentuali su base annua diviso dodici, sono imputati mensilmente in via anticipata. La data di riferimento per il prelievo è il primo giorno di ogni mese di calendario. In occasione del primo prelievo vengono imputati anche in via posticipata i costi relativi al periodo di tempo che intercorre tra la data di investimento del premio e l'ultimo giorno del mese di decorrenza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 17 – Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto può essere stipulato presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione.

La stipulazione avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione del Modulo di proposta da parte del Contraente, nonché dell'Assicurato se persona diversa.

Il contratto si intende concluso – sempreché l'Impresa accetti la proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall'Assicurato se persona diversa – dalle ore 24 della:

- data di incasso del premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato all'Impresa); oppure
- data di ricevimento da parte dell'Impresa della proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale), qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio

Da tale data (data di decorrenza) decorreranno le coperture assicurative previste. L'Impresa ne darà comunicazione al Contraente mediante invio del Certificato di polizza, assieme alla lettera di conferma di investimento del premio. Dalla data di ricevimento di tale Certificato decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso riconosciuto al Contraente.

Qualora l'Impresa non accetti la proposta, essa restituirà il premio pagato entro trenta giorni dalla data di incasso del premio, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella proposta.

Art. 18 – Durata del contratto ed età dell'Assicurato.

Il contratto è a vita intera; la durata dello stesso coincide quindi con la vita dell'Assicurato.

Nelle presenti Condizioni di assicurazione, ogni qualvolta si menziona l'età dell'Assicurato si fa riferimento all'Età computabile come definita nel Glossario.

Alla data della sottoscrizione del Modulo di proposta l'Assicurato non può avere un'età inferiore a 45 anni e superiore a 75 anni.

Il Contraente può scegliere di ricevere una rendita immediata (se l'Assicurato ha un'età pari o superiore a 50 anni) o una rendita differita, fino ad un massimo di 10 anni (maggiorato degli anni mancanti al raggiungimento del 50° anno di età se l'Assicurato ha un'età inferiore a 50 anni). In caso di rendita differita, l'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento non può essere inferiore a 50 anni e superiore a 75 anni.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Art. 19 – Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto.

La revoca deve essere esercitata mediante l'invio di una lettera raccomandata indirizzata ad Allianz Global Life dac - Sede secondaria in Italia - Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste, o mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agl@pec.allianz.it, contenente gli elementi identificativi della proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca l'Impresa, dietro consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

Condizioni di assicurazione

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata o PEC inviata dal Contraente.

Art. 20 – Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della conclusione del contratto stesso mediante l'invio del Certificato di polizza.

Il recesso deve essere esercitato mediante l'invio di una lettera raccomandata indirizzata ad Allianz Global Life dac - Sede secondaria in Italia - Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste, o mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agl@pec.allianz.it, contenente gli elementi identificativi del Modulo di proposta e gli estremi del conto corrente bancario (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa, dietro consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente:

- il premio versato al netto dell'imposta di bollo, se la richiesta di recesso perviene entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in azioni;
- il controvalore delle azioni sottostanti il contratto, a cui si sommano i costi di caricamento riportati nel Modulo di proposta ed il costo di amministrazione indicato all'articolo 16 delle presenti Condizioni di assicurazione, al netto dell'imposta sull'eventuale rendimento e dell'imposta di bollo, se la richiesta di recesso perviene il giorno lavorativo coincidente o successivo al giorno di conversione del premio in azioni.

La data di riferimento per il calcolo del Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di recesso. **Per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al premio versato.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Sono previsti riscatti e riduzioni?

Art. 21 – Riscatto totale o parziale

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale), purché l'Assicurato sia in vita e siano trascorsi sei mesi (per il riscatto totale) o un anno (per il riscatto parziale) dalla decorrenza del contratto, fino ad esaurimento delle azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto.

Dopo l'esaurimento delle azioni della SICAV sottostanti il contratto non è possibile esercitare il diritto di riscatto. **In caso di riscatto l'Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel corso della vita del contratto e descritti all'articolo delle presenti Condizioni di assicurazione, vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del riscatto, un ammontare significativamente inferiore al Capitale investito al momento della sottoscrizione.**

Il valore di riscatto totale è pari, sia in epoca antecedente all'erogazione della prima rata di rendita, sia durante l'erogazione della rendita, al numero di azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto alla data di riferimento moltiplicato per il valore unitario delle stesse.

I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte di Allianz Global Life dac, tramite gli Intermediari dell'Impresa (preferibilmente tramite l'intermediario che ha in gestione il contratto) oppure mediante lettera raccomandata inviata all'Impresa (Allianz Global Life dac – Sede secondaria in Italia – Largo Ugo Inneri, 1 – 34123 Trieste) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agl@pec.allianz.it, della richiesta di riscatto (corredata della documentazione di cui all'articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo). Nel caso la richiesta di riscatto sia inviata a mezzo posta ad altra società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell'Impresa si intende il ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Allianz Global Life dac.

Il pagamento sarà effettuato dall'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di riscatto (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo), dietro consegna del Modulo di proposta in originale e delle eventuali appendici di variazione contrattuale.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto e comporta, di conseguenza, la cessazione del pagamento della rendita.

Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del riscatto totale, considerando l'importo che il Contraente intende riscattare e a condizione che:

Condizioni di assicurazione

- la rendita ridotta a seguito del riscatto parziale esercitato dal Contraente non risulti inferiore a 500,00 euro annui;
- l'importo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro.

Il riscatto parziale determina la riduzione della rendita in misura proporzionale all'importo riscattato. In particolare, la rendita viene ridotta di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto prima dell'esercizio del riscatto parziale. I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto parziale (corredata della documentazione di cui all'articolo 3 delle presenti Condizioni di assicurazione).

Altre informazioni

Art. 22 – Beneficiari

Beneficiario della prestazione di rendita può essere esclusivamente il Contraente.

I Beneficiari per il caso di decesso dell'Assicurato sono designati dal Contraente alla sottoscrizione del Modulo di proposta, il Contraente può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall'articolo 1921 del Codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (articolo 1921 del Codice civile):

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente (se persona fisica);
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 23 – Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice civile le somme dovute dall'Impresa non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (articolo 1923, comma 2 del Codice civile).

Art. 24 – Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, costituirlo in pegno e vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione su apposita appendice di polizza, che diverrà parte integrante del contratto medesimo. Nel caso di pegno e di vincolo, le richieste di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto da parte del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 25 – Prestiti

Per il contratto non è prevista la concessione di prestiti.

Art. 26 – Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 27 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

Art. 28 – Legge applicabile al contratto

L'assicurazione sulla vita è regolata dalla Legge italiana, salvo che la stessa richiami il disposto della Legge dello Stato ove ha sede l'Impresa. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme della Legge italiana.

Condizioni di assicurazione

GLOSSARIO

I termini riportati in maiuscolo (come appresso indicato) nelle Condizioni di assicurazione hanno il seguente significato.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale investito: parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento. Per il presente prodotto il Capitale investito si riduce nel corso della durata contrattuale per effetto dei prelievi di azioni necessari ad erogare la rendita e ad imputare i Costi delle coperture assicurative, delle garanzie e di amministrazione.

Coefficiente di conversione: coefficiente applicato al premio versato per determinare l'importo della rendita.

Combinazioni libere: allocazione del Capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): allocazione del Capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.

Comparto della SICAV: patrimonio autonomo della SICAV nelle cui azioni è possibile, in relazione al Prodotto finanziario-assicurativo, allocare il Capitale investito.

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Consolidamento: meccanismo in base al quale l'importo della rendita può solo aumentare e mai diminuire nel corso del tempo, in quanto gli incrementi restano definitivamente acquisiti.

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

Controassicurazione: copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato.

Controvalore delle azioni: capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola azione per il numero delle azioni sottostanti il contratto.

Conversione (c.d. Switch): operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.

Costi: oneri economici posti a carico del Contraente.

Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Costi delle garanzie: costi sostenuti a fronte delle garanzie offerte dal contratto (ad es. di restituzione di una data percentuale del Capitale investito). Per il presente prodotto Allianz Global Life dac offre la garanzia di corresponsione dell'importo raggiunto dalla rendita per l'intera vita dell'Assicurato, indipendentemente dall'andamento delle azioni del Comparto della SICAV scelto dal Contraente.

Costi di caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali dell'Impresa di assicurazione.

Data di decorrenza: momento in cui le coperture assicurative divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio versato.

Data di riferimento: il giorno di valorizzazione delle azioni sottostanti il contratto utilizzato ai fini del calcolo dei valori contrattuali.

Età computabile: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

Fondo interno: Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno dell'Impresa di assicurazione e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso.

A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fusione di fondi: operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni/OICR tra loro.

Condizioni di assicurazione

Giorno di valorizzazione: giorno in cui si calcola il valore unitario delle azioni dei Comparti della SICAV. La valorizzazione dei Comparti "Allianz Strategy 15 - IT" e "Allianz Strategy 50 - IT" è giornaliera.

Grado di rischio: indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

Incremento annuo della rendita: maggiorazione della rendita attraverso la comparazione alla ricorrenza annua del contratto tra il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto ed il Valore Residuo del contratto, secondo la misura e le modalità stabilite dalle Condizioni di assicurazione.

Modulo di proposta: modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono compresi i Fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Premio versato: importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del Prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Premio unico: Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Prestazione annua vitalizia: importo annuo che l'Impresa di assicurazione si impegna a pagare al Contraente finché l'Assicurato è in vita. Tale prestazione viene inizialmente erogata attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino ad esaurimento del Capitale investito. Se e nel momento in cui il Capitale investito risulterà esaurito, per effetto dei prelievi di azioni, la Prestazione annua vitalizia continuerà ad essere erogata, in caso di vita dell'Assicurato, attraverso la corresponsione di una rendita vitalizia, per un ammontare della rendita vitalizia costante e pari all'ultimo importo raggiunto dalla Prestazione annua vitalizia stessa.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita: vedi Prestazione annua vitalizia.

Rendita immediata: erogazione di un importo vitalizio pagabile a partire dall'inizio del contratto.

Revoca della proposta: possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Ricorrenza annua del contratto: giorno e mese di ogni anno corrispondenti alla data di decorrenza delle coperture assicurative.

Ricorrenza mensile del contratto: giorno di ogni mese corrispondente alla data di decorrenza delle coperture assicurative.

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

Riserva tecnica: importo accantonato dall'Impresa di assicurazione per far fronte agli impegni contrattualmente previsti. Tale importo non è liquidabile in base al contratto.

SICAV: Allianz European Pension Investments, Società di Investimento a Capitale Variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società di Investimento ed è costituito da azioni anziché quote.

Switch: operazione con la quale il Contraente richiede il disinvestimento ed il contestuale reinvestimento delle azioni acquisite dal contratto in un altro Comparto della SICAV tra quelli in cui il contratto consente di investire.

Valore residuo del contratto: un valore di riferimento utilizzato per determinare l'eventuale incremento della rendita.

Valorizzazione delle azioni: operazione di calcolo del valore unitario delle azioni del Comparto della SICAV in un determinato momento.